



COMUNE DI BLELLO

PROVINCIA DI BERGAMO

Viale Giulio Cesare n. 1 • 24010 Blello

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 22 del 29-12-2024

OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, I.M.U. PER L'ESERCIZIO 2025. CONFERMA DELLE ALIQUOTE VIGENTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Mazzucotelli Luigi	Sindaco	Presente
Locatelli Elisa	Consigliere	Presente
Zanardi Michela	Consigliere	Presente
Locatelli Daniela	Consigliere	Presente
Ghisalberti Silvia	Consigliere	Presente
Locatelli Manuela	Consigliere	Assente
Locatelli Patrick	Consigliere	Presente
Crotti Agnese Elena	Consigliere	Presente
Rota Annalisa	Consigliere	Assente
Todeschini Dante	Consigliere	Assente
Parimbelli Gianfranco	Consigliere	Assente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale De Filippis Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Mazzucotelli Luigi**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 29-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Vincenzo De Filippis

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 29-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Vincenzo De Filippis

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 29.01.2022, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Blello in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Blello;*
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,*

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello

0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- confermare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille (DIECISESSANTA per mille);
- confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1-A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00 per mille (cinque per mille);

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

DATO ATTO che questo Comune non ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n.0 dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno **2025**

2) come segue:

A) IMU: confermare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille (diecisessanta per mille);

- confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1-A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00 per mille (cinque per mille);

- confermare l'aliquota per le abitazioni principali soggette ad IMU classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (n.1 per categoria): 1,00 per mille;

- confermare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale L. 214/2011 e s.m.i. : 1,00 per mille;

- Confermare l'aliquota per altri immobili, comprese le aree edificabili: 10,60 per mille

C) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: di dare atto che questo Comune non ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF.

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Luigi Mazzucotelli

IL Segretario Comunale
F.to Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Blello, li, 07-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 29-12-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Blello, li 07-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Blello, li, 07-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vincenzo De Filippis)